



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante *"Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale"* ed in particolare l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante *"Disposizioni in campo ambientale"* ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti *"inutili"* consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione"*;
- VISTO** il *"Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349"* approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la *"Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349"*;
- VISTA** l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione denominata *"Associazione Ecologica Zoofila, Ambientale, Guardia Nazionale, Ittica, Venatoria, Guardiaparchi, Guardiaboschi, Protezione Civile - A.E.Z.A."* in data 13 ottobre 2014, acquisita al prot. 14259/SEC del 13 ottobre 2014, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della menzionata legge n.349/1986;

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA** la nota del 19 febbraio 2015 prot. 1027/SVI , con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Danno Ambientale, i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali di questo Ministero, ha richiesto all'Associazione documentazione integrativa da cui trarre maggiori dettagli sia sull'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, sia sulla continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta;
- VISTA** la nota del 10 aprile 2015 prot. 2238/SVI , con la quale la citata Direzione Generale, riscontrando la nota acquisita al prot.1967/SVI del 31 marzo 2015 con la quale l'Associazione ha trasmesso documentazione integrativa, ha comunicato all'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990, l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza dei requisiti essenziali concernenti l'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto nonché la continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;
- CONSIDERATO** il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 10 aprile 2015;
- CONSIDERATO** che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;
- RITENUTO** che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;
- ACQUISITO** l'avviso del Segretario Generale, favorevole alla reiezione dell'istanza di riconoscimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitasi in data 23 marzo 2016, relativi all'individuazione della "Associazione Ecologica Zoofila, Ambientale, Guardia Nazionale, Ittica, Venatoria, Guardiaparchi, Guardiaboschi, Protezione Civile - A.E.Z.A." ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA** la proposta del Segretario Generale prot. 1407/SG del 8 giugno 2016

DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dalla "Associazione Ecologica Zoofila, Ambientale, Guardia Nazionale, Ittica, Venatoria, Guardiaparchi, Guardiaboschi, Protezione Civile - A.E.Z.A.", con sede in Catanzaro, Via Domenico Mottola Damato, 16, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Gian Luca Galatti


